CARITAS ROMA
AREA IMMIGRATI – *CENTRO ASCOLTO STRANIERI*

Zoc Informa

21 marzo 2013

L'infinita Emergenza Nord Africa: ultimi provvedimenti prima della chiusura

In questo numero

1 L'infinita Emergenza Nord Africa: ultimi provvedimenti prima della chiusura
2 I dati sull'asilo in Europa nel 2012
4 l'ingresso per motivi di studio in Italia
4 l'indennità di accompagnamento e la Corte Costituzionale

La misura del rimpatrio volontario come soluzione alla chiusura dello stato di emergenza per i cittadini Nord Africani giunti sulle coste italiane dal 1 gennaio al 5 aprile del 2011

Abbiamo in diverse circostanze illustrato ed aggiornato la situazione di quanti negli anni 2011 e 2012 hanno fatto ingresso in Italia a seguito degli stravolgimenti politici che hanno infiammato alcuni Paesi del Nord Africa.

Con il **Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2013**, pubblicato sulla G.U. del 12.03.2013, viene definitivamente chiarita la posizione di quanti hanno fatto ingresso un periodo di tempo determinato ovvero dal 1° gennaio al 5 aprile del 2011. Si tratta, in particolare, delle migliaia di cittadini provenienti dalla Tunisia nei confronti dei quali fu disposto il rilascio del pds per motivi umanitari ai sensi degli articoli 20 e 5 comma 6 del TUI. Il DPR porta il titolo di "*disciplina della cessazione delle misure umanitarie di protezione temporanea ai cittadini dei Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio nazionale nel periodo 1° gennaio – 5 aprile 2011*".

Il permesso così rilasciato fu rinnovato, di fatto fino al termine dello Stato di emergenza senza una vera e propria definizione. Con il DPR del 28 febbraio, vengono così disposte le misure per giungere ad una definizione certa della procedura di Emergenza instaurata nei loro confronti. La soluzione che viene individuata è quella del **rimpatrio.** Già in una precedente nota abbiamo illustrato le procedure di rimpatrio previste dal TUI ed in particolare la possibilità che ne possano usufruire sia i cittadini regolarmente soggiornanti tanto coloro che son presenti in maniera irregolare sul TN. Seppure con ritardo quindi, il DPR infatti è datato al 28 febbraio u.s. mentre viene pubblicato solo il 12 marzo u.s., viene disposto che i cittadini stranieri a cui è stato rilasciato il pds ai sensi delle disposizioni del 5 aprile 2011 possono presentare entro il 31 marzo c.a. la domanda di rimpatrio assistito verso il Paese di provenienza o di origine. **L'alternativa al rimpatrio è costituita dalla possibilità di presentare la domanda di conversione** del permesso di soggiorno per motivi umanitari in pds per lavoro, famiglia, studio e formazione professionale. Qualora lo straniero decide di richiedere il rimpatrio o la conversione, nelle more della procedura si vedrà prorogato automaticamente il pds sino alla data di conclusione delle stesse.

Vengono inoltre previsti casi di esclusione dall'applicazione della procedura ed in special modo dalle conseguenti provvedimenti di espulsione ed allontanamento previsti nel caso di mancanza di adesione alle procedure di rimpatrio o di conversione.

Le categorie sono cosi definite:

1. Soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi motivi di salute che ne impediscono il rientro nel Paese di origine per il periodo in cui perdura lo stato;
2. Soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi motivi di carattere umanitario che rendono impossibile o non ragionevole il rimpatrio;
3. Componenti di nuclei familiari che frequentano la scuola fino al termine dell'anno scolastico;
4. Soggetti che rientrano nei casi previsti dall'articolo 19 comma 2 del TUI ovvero le categorie che non possono essere espulse generalmente (in particolare, donne in stato di gravidanza ed entro 6 mesi dalla nascita del minore; stranieri conviventi con familiare italiano entro il 2° grado o sposati con cittadino italiano, minore non accompagnato).

I dati sull'asilo in Europa dal rapporto Global Trend 2012

Il Italia sono state presentate 15.710 domande di protezione nel 2012. IN Germania sono state 64.000 mentre in Francia 55.000.

In attesa di vedere pubblicati i dati ufficiali del Ministero dell'interno – Commissione Nazionale Asilo sulle domande di protezione presentate in Italia nel 2012, sono stati diffusi i dati del **rapporto Global trend 2012 dell'UNHCR per i Paesi industrializzati**.
Secondo il rapporto, nel 2012 sono state presentate in Italia 15.710, ovvero il 54% in meno rispetto al 2011.
Per avere dei validi termini di paragone rispetto al trend europeo, possiamo fare riferimento ai dati della Francia che nel 2012 ha visto presentare quasi 55.000 domande di protezione (più 5% rispetto al 2011), in Germania sono state più di 64.000 e quindi con un aumento del 41% rispetto al 2011, mentre nel Regno Unito sono state 27.400 con un aumento del 6%.

Il rapporto considera i dati di 44 Paesi presi in esame e **le domande di protezione presentate in tutti i Paesi considerati nel 2012 sono state 479.300**.
Seppure i dati possano sembrare più bassi, facendo una proporzione tra la popolazione residente in Svezia, Malta e Liechtentstein, risultano essere questi i Paesi in cui è stato presentato il maggior numero di domande. Mentre i Paesi con il maggior numero di domande presentate se il parametro è quello del PIL pro capite sono la Francia, la Germania, gli USA.
Un ultimo ed interessante dato riguarda la Svizzera il cui numero di domande di asilo ha subito un aumento notevole di circa il 33% arrivando a 25.950 domande presentate.

L'Italia si ritrova ad occupare il 25° posto se il criterio è quello del numero di abitanti residenti nel TN mentre occupa l'8° se il criterio applicato è quello del PIL pro capite.

L'ingresso per motivi di studio in Italia: è già possibile presentare le domande

L'anticipazione dei test di ingresso ad alcune delle facoltà Universitarie in cui l'accesso è subordinato al superamento di una prova preselettiva ha determinato **l'anticipazione delle procedure che prevedono l'ingresso in Italia di stranieri che scelgono di iscriversi agli Atenei italiani.**

Il TUI prevede infatti l'ingresso in Italia dei cittadini stranieri che vogliono frequentare i corsi universitari e la procedura prevede la necessità che l'aspirante matricola presenti istanza presso la Rappresentanza italiana presente nel Paese di origine, attendendo quindi l'esito della domanda, secondo il numero di posti messi a disposizione dai singoli Atenei per l'anno scolastico successivo.

Il motivo per cui molti dei test di ingresso verranno effettuati già a luglio e non più a settembre è determinato dalla volontà di uniformarsi ai trend europei dove, peraltro, i test sono previsti nella primavera precedente l'inizio dell'anno scolastico e non così a ridosso come da sempre è accaduto in Italia.

Per conoscere le procedure e le modalità per effettuare la domanda di assegnazione delle unità disponibili per studiare in Italia, è possibile verificare sul sito seguente la modulistica, ogni passaggio richiesto ed i termini:

http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/1-1.html

Le domande possono essere presentate entro il 21 giugno p.v.

Per richiedere l'ingresso per motivi di studio la domanda va presentata entro il 21 giugno

L'indennità di accompagnamento: la Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità della norma in vigore

La Corte Costituzionale, con la sentenza 15 marzo 2013, n. 40 ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale** dell'articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001) "*nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento (…) riconosciute agli invalidi civili totalmente inabili e della pensione di inabilità".*

Non è la prima volta che la Consulta si esprime sfavorevolmente riguardo una disposizione che già ai tempi della sua applicazione fece molto discutere. Il contenuto dell'art. 41 del TUI, prima della modifica effettuata dalla legge finanziaria del 2001, era di tutt'altro avviso. Prevedeva infatti che "*Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti".* Era così sufficiente il solo possesso del permesso di soggiorno per accedere alle prestazioni di carattere socio assistenziale previste.

La modifica del 2001 aveva determinato una riduzione dell'ambito di applicazione della norma, prevedendo che solo i titolari di carta di soggiorno, ora denominata pds lungo periodo, vi potessero accedere.
Da diversi anni la Consulta sta contribuendo, con una serie di sentenze mirate a far decadere l'impianto costituito a seguito della legge finanziaria del 2001, e questa sentenza si colloca in questo filone.

La disposizione formulata nella legge finanziaria del 2001 escludeva dal beneficio tutti quegli stranieri che, pur essendo in possesso dei requisiti sanitari necessari, per ottenere l'indennità di accompagnamento erano presenti in Italia da meno di cinque anni, e non potevano così richiedere il pds lungo periodo o non avevano i presupposti economici richiesti. Con questa sentenza quindi la Consulta stabilisce che la concessione della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, non può essere subordinata al requisito della titolarità della carta di soggiorno.